

## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**Oggetto: Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità di cui all'art. 34, comma 1, del D.L. 41/2021. Criteri di riparto delle risorse statali di cui al Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 10 ottobre 2022, finalizzate ad incentivare la progettazione dei Piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.).**

### LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Settore Contrasto al Disagio, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'art. 4, comma 5, della legge regionale 30 luglio 2021 n.18, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica, della Dirigente del Settore Contrasto al Disagio e l'attestazione della stessa che dalla presente deliberazione non deriva un impegno di spesa a carico del bilancio regionale;

CONSIDERATO il "Visto" della Dirigente della Direzione Politiche Sociali;

VISTA la proposta del Direttore del Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione.

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell'allegato "Verbale di seduta"

### DELIBERA

1. di approvare i criteri di riparto delle risorse stanziare con il Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità di cui al Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 10 ottobre 2022, indicati all'Allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, finalizzate ad incentivare la progettazione dei Piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.) da parte dei comuni;



## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

2. di autorizzare la dirigente del Settore Contrasto al Disagio a trasmettere richiesta formale di finanziamento all'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri (UPFPD) nelle modalità previste dal Decreto 10 ottobre 2022 nonché a dare attuazione all'intervento nelle modalità e secondo il cronoprogramma riportati all'Allegato "A" di cui al punto 1, attraverso l'adozione dei provvedimenti conseguenti;
3. di prendere atto che, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del Decreto 10 ottobre 2022, il trasferimento delle risorse spettanti alla Regione Marche pari ad € 303.094,64 è condizionato al risultato della verifica da parte dell'UPFPD sulla coerenza della presente deliberazione con le finalità di cui all'art. 1, lettera a) del suddetto decreto, per cui dal presente atto non deriva un impegno di spesa a carico del bilancio regionale.

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del d. lgs. 33/2013.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
(*Francesco Maria Nocelli*)

Documento informatico firmato digitalmente

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
(*Francesco Acquaroli*)

Documento informatico firmato digitalmente



## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

### DOCUMENTO ISTRUTTORIO

#### *Normativa di riferimento*

- L. 41/1986, art. 32, comma 21 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”.
- L. 104/1992 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".
- L. 162/1998 "Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave".
- L.R. 18/1996 e s.m.i. “Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in situazione di disabilità”.
- Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19» e, in particolare, l'art. 34, che introduce «misure a tutela delle persone con disabilità», come modificato dall'art. 1, commi 183 e 184, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
- Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità del 10.10.2022 “Attribuzione alle regioni e province autonome delle risorse per la progettazione di Piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per il finanziamento di un progetto a sostegno della mobilità delle persone con disabilità” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3.01.2023), registrato dalla Corte dei Conti in data 07.12.2022, reg. n.3112.
- DGR n.1677 del 30.12.2021 “Articoli 4 comma 3 lettera c), 11 comma 2 lettera g) e 41, commi 1 e 2, L.R. n 18/2021. Conferimento degli incarichi di direzione dei Settori”.
- DGR n.123 del 14.02.2023 “Richiesta di parere alla Commissione assembleare competente e al Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema di deliberazione concernente: “Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità di cui all'art. 34, comma 1, del D.L. 41/2021. Criteri di riparto delle risorse statali di cui al Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 10 ottobre 2022, finalizzate ad incentivare la progettazione dei Piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.)”.

#### *Motivazione*

Il Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021 ha istituito il “Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità”. A valere sulle risorse ancora disponibili nel suddetto Fondo annualità



## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

2022 pari ad € 12.660.000,00, il Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, con decreto 10 ottobre 2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 2 del 03.01.2023), ha disposto l'impiego di tali risorse per le seguenti linee di intervento:

- a. per euro 12.000.000,00 per incentivare la progettazione dei Piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche (di seguito P.E.B.A.), cui sono tenuti i comuni ai sensi dell'art. 24, comma 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- b. per euro 660.000,00 per il finanziamento di un progetto a sostegno della mobilità delle persone con disabilità che favorisca l'individuazione degli stalli riservati ai veicoli utilizzati da persone con disabilità, da realizzare - tramite apposita convenzione - in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Associazione nazionale comuni italiani - ANCI, e l'Automobile club d'Italia - ACI nella sua qualità di soggetto attuatore.

Le risorse di cui alla lett. a) sono destinate alle regioni e province autonome secondo un riparto calcolato sulla base della quota di popolazione regionale nella fascia d'età 18-64 anni, secondo i dati Istat sulla popolazione residente al 1° gennaio 2022, che per la Regione Marche significa un importo pari ad € 303.094,64 come indicato alla Tabella 1 del decreto.

Il trasferimento delle risorse spettanti a ciascuna regione e provincia autonoma viene disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, a seguito di specifica richiesta accompagnata da una delibera della Giunta regionale nella quale vengono stabiliti l'ammontare e le modalità di erogazione dell'incentivo ai comuni che non abbiano adottato il P.E.B.A. alla data di adozione della stessa delibera, tenendo conto prioritariamente della classe di comuni con una popolazione compresa tra 5.000 e 20.000 abitanti e di quelli beneficiari della misura di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2021.

Pertanto, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 3, comma 1, del decreto 10 ottobre 2022, con la presente deliberazione si stabilisce di approvare l'Allegato "A", che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, in cui sono riportati i criteri di riparto e le modalità di erogazione delle risorse stanziare con il suddetto Fondo pari ad € 303.094,64 finalizzate ad incentivare la progettazione dei Piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.) da parte dei comuni.

Si stabilisce, altresì, di autorizzare la dirigente del Settore Contrasto al Disagio a trasmettere richiesta formale di finanziamento all'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri (UPFPD) nelle modalità previste dal



## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Decreto 10 ottobre 2022 nonché a dare attuazione all'intervento nelle modalità e secondo il cronoprogramma riportati all'Allegato "A", attraverso l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

Inoltre, si prendere atto che, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del Decreto 10 ottobre 2022, il trasferimento delle risorse spettanti alla Regione Marche pari ad € 303.094,64 è condizionato al risultato della verifica da parte dell'UPFPD sulla coerenza della presente deliberazione con le finalità di cui all'art. 1, lettera a) del suddetto decreto, per cui dal presente atto non deriva un impegno di spesa a carico del bilancio regionale.

Come indicato nella premessa dell'Allegato "A" i PEBA si configurano oggi come strumenti di pianificazione degli interventi inerenti l'accessibilità degli edifici intesa come condizione per il godimento dei diritti e delle libertà fondamentali di ogni persona. Introdotti nel 1986, con l'articolo 32, comma 21, della legge n. 41, e integrati con l'articolo 24, comma 9, della legge 104 del 1992, che ne ha esteso l'ambito agli spazi urbani, sono lo strumento individuato dalla nostra normativa per monitorare e superare le barriere architettoniche insistenti sul territorio. Il PEBA, di cui ogni comune dovrebbe dotarsi, è teso a rilevare e classificare tutte le barriere architettoniche presenti in un'area circoscritta e può riguardare edifici pubblici o porzioni di spazi pubblici urbani (strade, piazze, parchi, giardini, elementi arredo urbano).

Ad oggi, la Regione Marche non possiede il dato certo dei comuni che in questi anni si sono dotati dei P.E.B.A. per cui è intendimento di questo Settore procedere ad una indagine conoscitiva preliminare con il supporto del Centro Regionale di Ricerca e Documentazione sulle Disabilità (CRRDD) al fine di redigere una mappatura.

Nell'Allegato "A" si stabilisce che - a seguito del risultato positivo della verifica da parte dell'UPFPD - potranno presentare domanda i comuni marchigiani in forma singola o aggregata che non abbiano adottato il P.E.B.A. alla data di approvazione della presente delibera.

La domanda dovrà essere presentata alla Regione Marche - Direzione Politiche Sociali - Settore Contrasto al Disagio attraverso la piattaforma ProcediMarche. I tempi e le modalità per accedere alla suddetta piattaforma verranno indicati con apposito decreto dirigenziale successivamente alla comunicazione da parte dell'UPFPD del risultato della verifica sulla coerenza della presente deliberazione con le finalità di cui all'art. 1, lettera a) del Decreto 10.10.2022.

Si è ritenuto appropriato offrire questa opportunità a tutti i comuni marchigiani, tuttavia sulla base di quanto indicato all'art. 3, comma 1 del Decreto 10 ottobre 2022 e sulla base dello stanziamento statale, si stabilisce di finanziare prioritariamente i comuni con popolazione compresa tra i 5.001 e 20.000 abitanti nella misura massima di € 5.000,00.



## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Le ulteriori risorse, che si renderanno disponibili, verranno assegnate secondo le seguenti priorità:

- 1) comuni in forma singola o aggregata con meno di 5.000 abitanti secondo un ordine decrescente del numero complessivo di abitanti. A ciascun comune verrà assegnato un contributo massimo di € 3.000,00;
- 2) comuni con oltre 20.000 abitanti secondo un ordine crescente del numero di abitanti. A ciascun comune verrà assegnato un contributo massimo di € 8.000,00.

Al fine di consentire la massima partecipazione anche ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000,00 abitanti è prevista la possibilità per questi di presentare la domanda anche in forma aggregata, attraverso l'individuazione di un comune capofila. Ai fini della graduatoria la popolazione presa in considerazione sarà quella risultante dalla somma della popolazione dei singoli comuni. Il contributo massimo concedibile sarà dato dalla somma dei contributi erogabili a ciascun comune in relazione alla propria popolazione residente.

Si fa presente che non sarà possibile finanziare prioritariamente i comuni beneficiari della misura di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2021 finalizzato all'attuazione di interventi diretti a favorire l'inclusione delle persone con disabilità attraverso la riqualificazione o la realizzazione di infrastrutture, anche per le attività ludico-sportive, oltre all'organizzazione di servizi di sostegno nonché di servizi per l'inclusione sportiva, in quanto le risorse gestite dal Settore Istruzione, Innovazione sociale e Sport con DGR n. 381/2022 ad oggi non sono state ancora assegnate. Al momento, infatti, è in corso l'istruttoria dei progetti presentati dai comuni per cui non vi è ancora un elenco dei comuni beneficiari.

Al termine della fase istruttoria delle domande, il Settore Contrasto al Disagio adotterà il decreto di approvazione della graduatoria delle richieste presentate ritenute ammissibili e conseguente concessione del contributo ripartendo le risorse tra i comuni sulla base dei suddetti criteri, secondo l'ordine della graduatoria e sino ad esaurimento delle risorse.

A seguito della concessione del contributo, il comune procederà con l'affidamento dell'incarico per la redazione del PEBA e provvederà entro dodici mesi all'adozione dell'atto amministrativo di approvazione del Piano. Nel caso di mancato rispetto del termine, su istanza del beneficiario e in presenza di motivate ragioni, sarà possibile concedere una sola proroga, ovvero fissare un nuovo termine, entro il limite massimo di centottanta giorni. Nel caso di mancato rispetto del termine ulteriore si procederà alla revoca del finanziamento e alla richiesta di restituzione di quanto già erogato. Nell'eventualità che si verificassero economie, le risorse saranno riassegnate scorrendo la graduatoria approvata.



## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Il contributo assegnato a ciascun comune verrà erogato nella misura del 30% come acconto a seguito della presentazione della domanda con cui il comune si impegnerà ad attivare il processo di predisposizione del PEBA e conseguente ammissibilità della stessa mentre il saldo del 70% verrà erogato alla presentazione dell'atto amministrativo di approvazione del PEBA e della relativa documentazione di spesa.

Le spese ammissibili a finanziamento saranno le seguenti:

- ✓ spese relative ai compensi professionali per incarichi di collaborazione esterna a professionisti o società/enti/università comprensivi di IVA e oneri previdenziali;
- ✓ spese connesse alla fase di promozione dell'attività; di ascolto e partecipazione della popolazione oltre che di portatori di interesse di particolare rilevanza (realizzazione iniziative, stampa/pubblicazione materiali) per una percentuale massima del 15% degli importi finanziabili.

Ai sensi dell'art. 3, comma 2 del Decreto 10.10.2022, i comuni sprovvisti di personale qualificato ai fini dell'attivazione delle procedure per l'adozione del P.E.B.A., possono avvalersi dell'assistenza tecnica delle province dell'ambito territoriale di appartenenza, e, in tal caso, il comune provvederà direttamente a trasferire le risorse alle suddette.

Nell'allegato "A" viene indicato anche il cronoprogramma delle azioni cui tutti gli attori saranno tenuti a rispettare al fine di raggiungere le finalità di cui all'art. 1 del Decreto 10 ottobre 2022.

Al termine dell'intervento il Settore Contrasto al Disagio predisporrà un report con il supporto del CRRDD circa la diffusione dei PEBA sul territorio marchigiano da trasmettere all'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità.

In conclusione, attraverso questo intervento si intende estendere il più possibile l'utilizzo dei PEBA in tutto il territorio marchigiano quale strumento indispensabile per consentire ai comuni di realizzare un'effettiva programmazione sull'abbattimento delle barriere architettoniche in modo da rendere accessibili e fruibili alle persone con disabilità tutti gli edifici e gli spazi pubblici urbani.

Con DGR n. 123 del 14.02.2023 è stato richiesto parere alla Commissione Assembleare competente ed al Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) sullo schema di deliberazione concernente: "Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità di cui all'art. 34, comma 1, del D.L. 41/2021. Criteri di riparto delle risorse statali di cui al Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 10 ottobre 2022, finalizzate ad incentivare la progettazione dei Piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.)".



## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

La competente Commissione consiliare ha espresso in data 01.03.2023 il proprio parere favorevole n. 123/2023, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della Legge regionale n. 49/2013, in quanto trattasi di criteri di riparto di risorse statali.

Il Consiglio delle Autonomie Locali ha espresso in data 08.03.2023 il proprio parere favorevole n. 6/2023 ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera c), della Legge regionale n. 4/2007, in quanto trattasi di criteri di riparto delle risorse agli enti locali e contestualmente ha presentato alla Giunta regionale la seguente osservazione:

- si auspica che venga valutata la possibilità di estendere a dodici mesi il termine per l'adozione dell'atto amministrativo di approvazione del P.E.B.A.

In accoglimento dell'osservazione espressa dal CAL vengono effettuate sia nel documento istruttorio sia nell'allegato "A" della presente deliberazione le necessarie correzioni.

In considerazione di quanto sopra esposto si chiede l'adozione del presente atto.

La sottoscritta, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(*Maria Laura Bernacchia*)

Documento informatico firmato digitalmente



## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

### **PARERE DELLA DIRIGENTE DEL SETTORE CONTRASTO AL DISAGIO**

La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.

Attesta, altresì, che dalla presente deliberazione non deriva un impegno di spesa a carico del bilancio regionale.

La sottoscritta, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Per il Dirigente del Settore  
IL DIRIGENTE  
*Dott.ssa Maria Elena Tartari*

Documento informatico firmato digitalmente

### **VISTO DELLA DIRIGENTE DELLA DIREZIONE POLITICHE SOCIALI**

La sottoscritta, considerato il documento istruttorio e il parere reso dalla Dirigente del Settore Contrasto al Disagio, ai sensi dell'art. 4, comma 5, della LR n. 18/2021, appone il proprio "Visto".

La dirigente della Direzione  
*(Maria Elena Tartari)*

Documento informatico firmato digitalmente



## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

### **PROPOSTA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE**

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione. Dichiara, altresì, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

**Il direttore del Dipartimento  
(*Mauro Terzoni*)**

Documento informatico firmato digitalmente

**ALLEGATI**



## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

### **ALLEGATO A**

**Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità di cui all'art. 34, comma 1, del D.L. 41/2021. Criteri di riparto delle risorse statali di cui al Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 10 ottobre 2022, finalizzate ad incentivare la progettazione dei Piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.).**

#### **§1. Premessa**

Con Decreto del 10 ottobre 2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 2 del 03.01.2023), il Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ha disposto l'impiego delle risorse pari ad € 12.000.000,00, a valere sul "Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità" di cui all'art. 34, comma 1, del D.L. 41/2021 annualità 2022, per incentivare la progettazione dei Piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche (di seguito P.E.B.A.), cui sono tenuti i comuni ai sensi dell'art. 24, comma 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

I P.E.B.A. sono gli strumenti in grado di monitorare, progettare e pianificare interventi finalizzati al raggiungimento di una soglia ottimale di fruibilità degli edifici per tutti i cittadini.

Introdotti nel 1986, con l'articolo 32, comma 21, della legge n. 41, e integrati con l'articolo 24, comma 9, della legge 104 del 1992, che ne ha esteso l'ambito agli spazi urbani, sono lo strumento individuato dalla nostra normativa per monitorare e superare le barriere architettoniche insistenti sul territorio. Il Piano, di cui ogni comune dovrebbe dotarsi è teso a rilevare e classificare tutte le barriere architettoniche presenti in un'area circoscritta e può riguardare edifici pubblici o porzioni di spazi pubblici urbani (strade, piazze, parchi, giardini, elementi arredo urbano). Il piano deve poter individuare anche le proposte progettuali di massima per l'eliminazione delle barriere presenti e fare la stima dei costi: i P.E.B.A., infatti, non sono solo uno strumento di monitoraggio, ma anche di pianificazione e coordinamento sugli interventi per l'accessibilità poiché comportano una previsione del tipo di soluzione da apportare per ciascuna barriera rilevata, i relativi costi, la priorità di intervento.

Quindi i PEBA si configurano oggi come strumenti di pianificazione degli interventi inerenti l'accessibilità intesa come condizione per il godimento dei diritti e delle libertà fondamentali di ogni persona

Ad oggi, la Regione Marche non possiede il dato certo dei comuni che in questi anni si sono dotati dei P.E.B.A. per cui è intendimento del Settore Contrasto al Disagio procedere ad una indagine conoscitiva preliminare con il supporto del Centro Regionale di Ricerca e Documentazione sulle Disabilità al fine di redigere una mappatura.

#### **§ 2. Risorse disponibili**

Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1 del Decreto 10.10.2022, ovvero per incentivare la progettazione dei Piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche da parte dei comuni viene assegnato alla Regione Marche l'importo di € 303.094,64 come riportato nella Tabella 1 del suddetto decreto.

## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Il trasferimento delle risorse e di conseguenza l'attuazione dell'intervento sono condizionati al risultato positivo della verifica da parte all'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri (UPFPD) sulla coerenza della presente deliberazione con le finalità di cui all'art. 1, lettera a) del Decreto 10.10.2022.

### **§ 3. Soggetti beneficiari**

Potranno presentare domanda di contributo i legali rappresentanti - o altri soggetti delegati con potere di firma - dei comuni marchigiani in forma singola o aggregata che non abbiano adottato il P.E.B.A. alla data di approvazione della presente delibera. I comuni quindi si impegneranno a seguito della presentazione della domanda di contributo a predisporre il PEBA.

### **§4. Presentazione ed istruttoria delle domande**

La domanda dovrà essere presentata alla Regione Marche - Direzione Politiche Sociali - Settore Contrasto al Disagio attraverso la piattaforma ProcediMarche. I tempi e le modalità per accedere alla suddetta piattaforma verranno indicati con apposito decreto dirigenziale successivamente alla comunicazione da parte dell'UPFPD del risultato della verifica sulla coerenza della presente deliberazione con le finalità di cui all'art. 1, lettera a) del Decreto 10.10.2022.

La domanda dovrà contenere l'impegno del comune ad attivare il processo di predisposizione del PEBA nonché l'indicazione del preventivo per la sua redazione dettagliato per singola voce di spesa tra quelle indicate al §7.

L'istruttoria delle domande verrà effettuata dal Settore Contrasto al Disagio che dovrà verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti, la correttezza della modalità di presentazione della domanda e la completezza documentale.

Entro un massimo di 45 gg. dalla data di scadenza della presentazione delle domande da parte dei comuni singoli o aggregati il Settore Contrasto al Disagio adotterà il decreto di approvazione della graduatoria delle richieste presentate ritenute ammissibili e conseguente concessione del contributo ripartendo le risorse tra i comuni sulla base dei criteri indicati al §5, secondo l'ordine della graduatoria e sino ad esaurimento delle risorse.

### **§ 5. Criteri di riparto delle risorse**

Le risorse disponibili pari ad € 303.094,64 verranno assegnate, ai sensi dell'art. 3, comma 1 del Decreto 10.10.2022, in via prioritaria ai comuni con popolazione compresa tra i 5.001 e 20.000 abitanti. A ciascun comune verrà assegnato un contributo massimo di € 5.000,00.

Le ulteriori risorse, che si renderanno disponibili, verranno assegnate secondo le seguenti priorità:

## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

- 1) comuni in forma singola o aggregata con meno di 5.000 abitanti secondo un ordine decrescente del numero complessivo di abitanti. A ciascun comune verrà assegnato un contributo massimo di € 3.000,00;
- 2) comuni con oltre 20.000 abitanti secondo un ordine crescente del numero di abitanti. A ciascun comune verrà assegnato un contributo massimo di € 8.000,00.

Al fine di consentire la massima partecipazione anche ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000,00 abitanti è prevista la possibilità per questi di presentare la domanda anche in forma aggregata, attraverso l'individuazione di un comune capofila. Ai fini della graduatoria la popolazione presa in considerazione sarà quella risultante dalla somma della popolazione dei singoli comuni. Il contributo massimo concedibile sarà dato dalla somma dei contributi erogabili a ciascun comune in relazione alla propria popolazione residente.

I dati sulla popolazione residente si riferiscono ai dati ISTAT alla data del 01.01.2022.

I comuni saranno ammessi a finanziamento fino ad esaurimento risorse.

Il contributo ammissibile non potrà essere superiore al preventivo presentato e non potrà essere cumulabile con altri finanziamenti pubblici erogati a valere sulle stesse spese.

### **§6. Modalità di attuazione dell'intervento ed erogazione del contributo ai comuni**

Dalla data del decreto di concessione del contributo, il comune procederà con l'affidamento dell'incarico per la redazione del PEBA e provvederà entro dodici mesi all'adozione dell'atto amministrativo di approvazione del PEBA. Nel caso di mancato rispetto del termine, l'organo concedente, su istanza del beneficiario e in presenza di motivate ragioni, avrà facoltà di concedere una sola proroga, ovvero di fissare un nuovo termine, entro il limite massimo di centottanta giorni. Nel caso di mancato rispetto del termine ulteriore si procederà alla revoca del finanziamento e alla richiesta di restituzione di quanto già erogato in acconto. Quindi, nell'eventualità che si verificassero economie, le risorse saranno riassegnate scorrendo la graduatoria approvata.

Il contributo verrà così erogato:

- ✓ 30% in acconto a seguito della presentazione della domanda con cui il comune si impegnerà ad attivare il processo di predisposizione del PEBA e conseguente ammissibilità della stessa;
- ✓ 70% a saldo a seguito della presentazione dell'atto amministrativo di approvazione del PEBA e della relativa documentazione di spesa.

Ai sensi dell'art. 3, comma 2 del Decreto 10.10.2022, i comuni sprovvisti di personale qualificato ai fini dell'attivazione delle procedure per l'adozione del P.E.B.A., possono avvalersi dell'assistenza tecnica delle province dell'ambito territoriale di appartenenza, e, in tal caso, il comune provvederà direttamente a trasferire le risorse alle suddette.

## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

### **§7. Spese ammissibili**

Saranno ammissibili le spese sostenute successivamente alla presentazione delle domande e riguarderanno:

- ✓ spese relative ai compensi professionali per incarichi di collaborazione esterna a professionisti o società/enti/università comprensivi di IVA e oneri previdenziali;
- ✓ spese connesse alla fase di promozione dell'attività; di ascolto e partecipazione della popolazione oltre che di portatori di interesse di particolare rilevanza (realizzazione iniziative, stampa/pubblicazione materiali) per una percentuale massima del 15% degli importi finanziabili di cui al §5.

### **§8. Rendicontazione**

I comuni dovranno trasmettere alla Regione l'atto amministrativo di approvazione del PEBA unitamente alla rendicontazione delle spese sostenute per la sua redazione, al fine di ricevere il saldo del contributo.

### **§8. Cronoprogramma**

1. la Regione invierà all'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità (UPFPD) la richiesta di finanziamento accompagnata dalla presente deliberazione entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto 10.10.2022 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana avvenuta in data 03.01.2023 e pertanto entro il 17 febbraio 2023;
2. l'UPFPD erogherà in un'unica soluzione le risorse destinate alla Regione entro 45 giorni dalla richiesta di cui al punto 1;
3. la Regione effettuerà entro il 31.03.2023 un'indagine conoscitiva preliminare con il supporto del Centro Regionale di Ricerca e Documentazione sulle Disabilità circa l'adozione dei PEBA da parte dei comuni marchigiani al fine di redigere una mappatura ed avere un quadro dettagliato della situazione nella regione;
4. i comuni interessati dovranno presentare domanda di contributo alla Regione Marche - Direzione Politiche Sociali - Settore Contrasto al Disagio attraverso la piattaforma ProcediMarche. I tempi e le modalità per accedere alla suddetta piattaforma verranno indicati con apposito decreto dirigenziale successivamente alla comunicazione da parte dell'UPFPD del risultato della verifica sulla coerenza della presente deliberazione con le finalità di cui all'art. 1, lettera a) del Decreto 10.10.2022.
5. la Regione, entro 45 gg. dalla data di scadenza della presentazione delle domande, adotterà il decreto di approvazione della graduatoria delle richieste presentate ritenute ammissibili e conseguente concessione del contributo ripartendo le risorse tra i comuni sulla base dei criteri indicati al §5, secondo l'ordine della graduatoria e sino ad esaurimento delle risorse.
6. la Regione procederà all'erogazione delle risorse nelle modalità di cui al §6;

## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

7. i comuni, dalla data del decreto di concessione del contributo, procederanno con l'affidamento dell'incarico per la redazione del PEBA e provvederanno entro dodici mesi all'adozione dell'atto amministrativo di approvazione del PEBA;
8. nel caso di mancato rispetto del termine di cui al punto 7, l'organo concedente, su istanza del beneficiario e in presenza di motivate ragioni, avrà facoltà di concedere una sola proroga, ovvero di fissare un nuovo termine, entro il limite massimo di centottanta giorni;
9. nel caso di mancato rispetto del termine ulteriore di cui al punto 8 si procederà alla revoca del finanziamento e alla richiesta di restituzione di quanto già erogato in acconto. Quindi, nell'eventualità che si verificassero economie, le risorse saranno riassegnate scorrendo la graduatoria approvata;
10. al termine dei dodici mesi, fatta salva l'eventuale proroga, i comuni dovranno trasmettere alla Regione l'atto amministrativo di approvazione del PEBA unitamente alla rendicontazione delle spese sostenute per la sua redazione, al fine di ricevere il saldo del contributo.
11. al termine dell'intervento la Regione con il supporto del Centro Regionale di Ricerca e Documentazione sulle Disabilità trasmetterà all'UPFPD un report circa la diffusione dei PEBA sul territorio marchigiano.

### **§9. Risultati attesi**

Attraverso questo intervento si intende estendere il più possibile l'utilizzo dei PEBA in tutto il territorio marchigiano quale strumento indispensabile per consentire ai comuni di realizzare un'effettiva programmazione sull'abbattimento delle barriere architettoniche in modo da rendere accessibili e fruibili alle persone con disabilità tutti gli edifici e gli spazi pubblici urbani.